

Il riscatto

Rodolfo Affaticati

Cos'è

- E' la valutazione, nell'ambito di una gestione previdenziale, di periodi o servizi non coperti da contribuzione altrimenti non utilizzabili
- E' previsto il pagamento di un onere

PERIODI RISCATTABILI

- servizi resi presso enti iscritti facoltativamente (prima della data di iscrizione obbligatoria)
- servizi prestati presso enti privati esercenti un pubblico servizio
- servizi prestati presso enti di diritto pubblico ed istituti di credito di diritto pubblico

PERIODI RISCATTABILI

○ Corsi di studi non universitari (solo se richiesti per il posto ricoperto):

- ✓ tecnico fisioterapista
- ✓ infermiera professionale
- ✓ ostetrica
- ✓ assistente sociale
- ✓ tecnico della riabilitazione
- ✓ tecnico in logopedia
- ✓ vigilatrice d'infanzia
- ✓ tecnico di radiologia

PERIODI RISCATTABILI

- Corsi di studi universitari (solo se richiesti per il posto ricoperto):
 - ✓ scuole universitarie dirette a fini speciali
 - ✓ servizi prestati in qualità di assistente volontario nelle Università
 - ✓ corsi di specializzazione del personale laureato in medicina
 - ✓ periodi di tirocinio pratico per sanitari e farmacisti
 - ✓ periodi di fruizione di borsa di studio
 - ✓ periodi di iscrizione ad albi professionali

PERIODI RISCATTABILI

- Diploma di laurea
- Diploma universitario (corso non inferiore a 2 anni e non superiore a 3)
- Diploma di specializzazione (corso non inferiore a 2 anni)
- Dottorato di ricerca

NB

- per le domande presentate ante 12/07/97 il riscatto è ammesso solo il titolo è richiesto per il posto ricoperto;
- per le domande presentate dal 12/07/97 il riscatto è sempre ammesso.
- il periodo si computa dalla data di immatricolazione per la durata legale del corso di studio.

PERIODI RISCATTABILI

- periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro in caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei successivi al 31/12/96
- periodi di interruzione nel rapporto di lavoro a tempo parziale successivi al 31/12/96
- periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro successivi al 31/12/96
- Periodi di formazione professionale, studio o ricerca successivi al 31/12/96 e necessari per l'assunzione al lavoro o per la progressione di carriera (non è mai stato emanato il decreto attuativo)

PERIODI RISCATTABILI

- Congedi parentali (ex astensione facoltativa) al di fuori del rapporto di lavoro nella misura massima di 5 anni ed in presenza di almeno 5 anni di versamenti contributivi

N.B. non sono cumulabili con il riscatto del diploma di laurea

Destinatari

Possono presentare la domanda di riscatto:

- Lavoratori dipendenti
- Superstiti

DOMANDA – STATO, EE.LL. e SANITÀ

DECRETI ATTUATIVI DELLA L. 335/95

D.Lgs. 564/96 e D.Lgs. 184/97

- Deve essere presentata alla competente sede dell'INPDAP
- Può essere presentata:
 - ✓ in attività di servizio
 - ✓ entro 90 giorni dalla cessazione
 - ✓ entro 90 giorni dal decesso per i superstiti

L'ONERE DEL RISCATTO

- Gli elementi necessari per il calcolo dell'onere del riscatto sono:
 - la data della domanda
 - l'età dell'iscritto
 - il servizio utile alla data della domanda
 - il periodo da riscattare
 - il servizio utile totale (servizio utile alla data della domanda + periodo da riscattare)
 - la retribuzione alla data della domanda

PAGAMENTO DELL'ONERE

In un'unica soluzione:

- entro i termini indicati nel provvedimento

A rate:

- in 120 rate mensili senza interessi (entro i termini indicati nel provvedimento)

Rinuncia:

- entro i termini indicati nel provvedimento

Caratteristiche

- E' possibile presentare più di una domanda di riscatto
- E' possibile chiedere la limitazione del riscatto ad un numero determinato di anni (minimo influente)
- E' possibile interrompere il pagamento rateale con valutazione del solo periodo per cui è stato pagato l'onere

DAL 01/01/2008

- E' prevista la facoltà di riscatto del corso legale di laurea anche per i soggetti che non risultino iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria e/o non abbiano ancora iniziato a lavorare.
- I contributi saranno accreditati all'INPS e, su domanda dell'interessato, trasferiti successivamente nella gestione in cui lo stesso risulterà iscritto.
- L'onere viene determinato in base al minimale annuo previsto per i lavoratori autonomi.

DAL 01/01/2008

- Deduzione fiscale dell'onere per l'interessato
- Detrazione del 19 % dell'onere da parte dei soggetti cui lo stesso risulta a carico.

Ricongiunzione e computo

IL COMPUTO

DIPIEDENTI EE.LL, e SANITÀ

- Sono computabili a domanda senza alcun onere per l'interessato:
 - i servizi prestati con iscrizione presso le altre Casse pensioni amministrate dagli ex Istituti di previdenza
 - i servizi di ruolo prestati alle dipendenze dello Stato e delle Aziende Autonome che non abbiano dato luogo a trattamento di quiescenza
 - i periodi di aspettativa retribuita

La ricongiunzione L. 29/79

- È la facoltà del lavoratore di unificare i periodi contributivi maturati in diverse gestioni previdenziali al fine di ottenere un'unica pensione erogata soltanto da un ente.
- È sempre onerosa (anche se l'onere può essere pari a 0)

Legge 29/79

art. 1

INPDAP → INPS

Art. 1 L. 29/79

Dal 1° luglio 2010 le ricongiunzioni ai sensi dell'art. 1 della L. 29/79 sono diventate a pagamento con onere a carico del richiedente nella misura del 50%

**Si applica la normativa precedente per i trasferimenti
d'ufficio o a domanda avvenuti in data anteriore al 1°
luglio 2010
(art. 12, c. 12 septies, L. 122/10)**

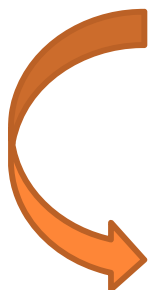
Legge 29/79 art. 2

INPS



INPDAP

Art. 2 L. 29/79



Dall'entrata in vigore della L. 122/2010 (31 luglio 2010) aumenta l'onere delle ricongiunzioni richieste in base all'art. 2 della L. 29/79

Rivalutazione dei coefficienti applicati

(art. 12, c. 12 decies, L. 122/10)

Costituzione della posizione assicurativa

L. 322/58



Sono abrogate tutte le norme che prevedono la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS per l'attività di servizio prestata dal personale civile e militare dello Stato, delle Autonomie Locali, della Sanità, delle Aziende Autonome dello Stato e dal personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare iscritto nei fondi esclusivi.

(art. 12, c. 12 undecies, L. 122/10)

Costituzione della posizione assicurativa

L. 322/58 - salvaguardia

Esiste una diversa salvaguardia riguardo la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS, a seconda della cassa di appartenenza e delle differenti modalità dell'applicazione della L.322/58.

Personale appartenente alle amministrazioni statali (iscritto CTPS)

- costituzione della posizione assicurativa avveniva d'ufficio;
- salve tutte le cessazioni avvenute entro il 30 luglio 2010.

Personale iscritto alle casse pensioni di ex Istituti di previdenza (CPDL, CPS, CPI e CPUG)

- prestazione era legata alla domanda dell'interessato;
- salve tutte le istanze presentate entro il 30 luglio 2010.

La ricongiunzione L. 29/79

PERIODI RICONGIUNGIBILI

Contribuzione:

- ☐ obbligatoria
- ☐ volontaria
- ☐ figurativa
- ☐ riscattata
- ☐ Svizzera (per le domande ante 01/06/2002)

La ricongiunzione L. 29/79

PERIODI RICONGIUNGIBILI

Esposizione all'amianto (L.257/92)

- se resi con iscrizione INPS e successivamente ricongiunti all'INPDAP
- devono risultare da certificazione INAIL

La ricongiunzione L. 29/79

DESTINATARI

- Lavoratori dipendenti
 - di ruolo
 - non di ruolo
- Superstiti

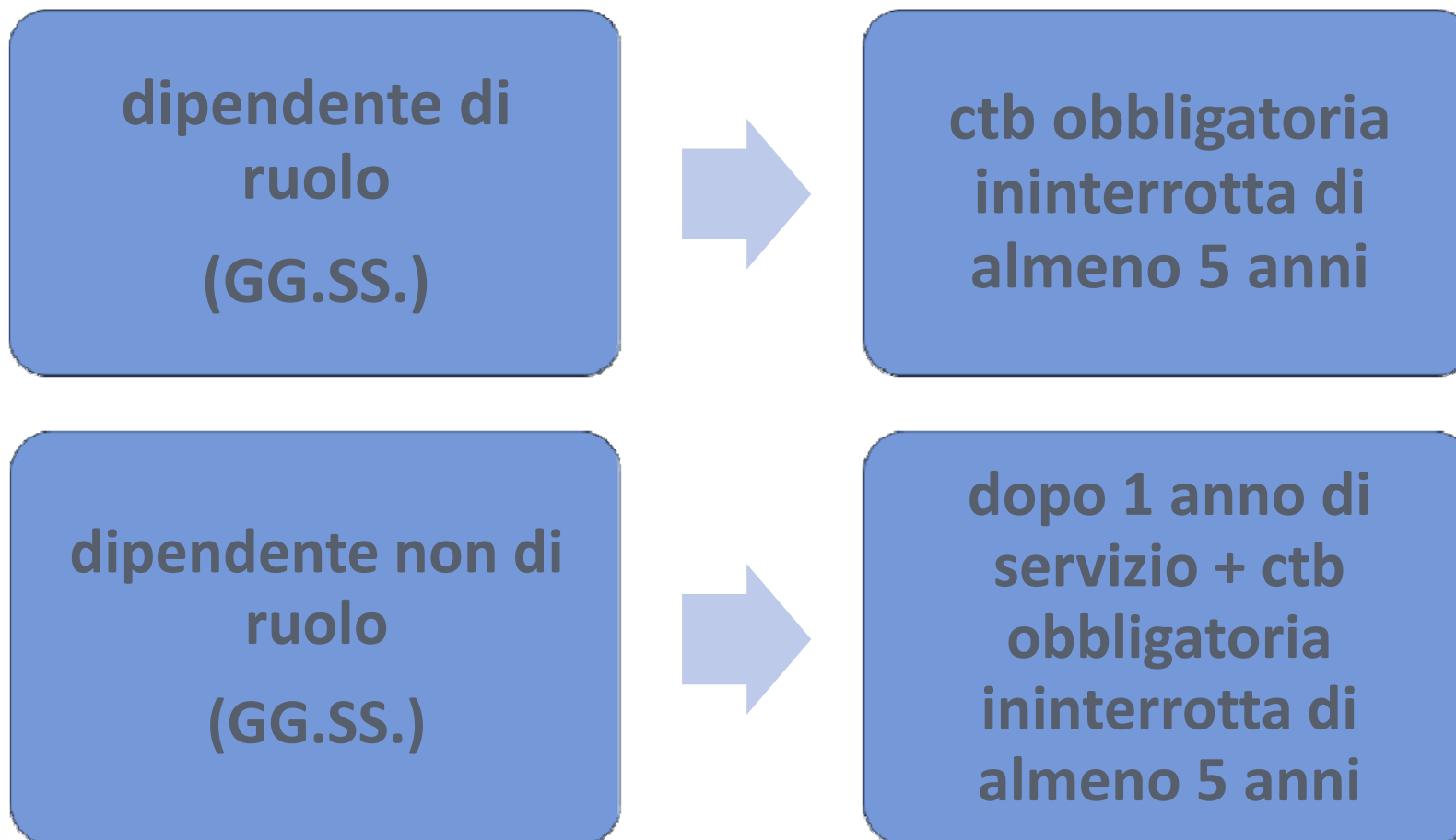
La ricongiunzione L. 29/79

REQUISITI (art. 2)



La ricongiunzione L. 29/79

REQUISITI (art. 2)



La ricongiunzione L. 29/79

REQUISITI (art. 2)

**Superstite del
dipendente con
diritto alla
pensione indiretta**



**non esistono
termini di
decadenza**

**Superstite del
dipendente non di
ruolo
(GG.SS.)**



**ctb obbligatoria
ininterrotta di
almeno 5 anni**

La ricongiunzione L. 29/79

DOMANDA (art. 2)

- Deve essere presentata alla competente sede dell'INPDAP
- Deve essere presentata entro l'ultimo giorno di servizio
- Può essere presentata una sola volta

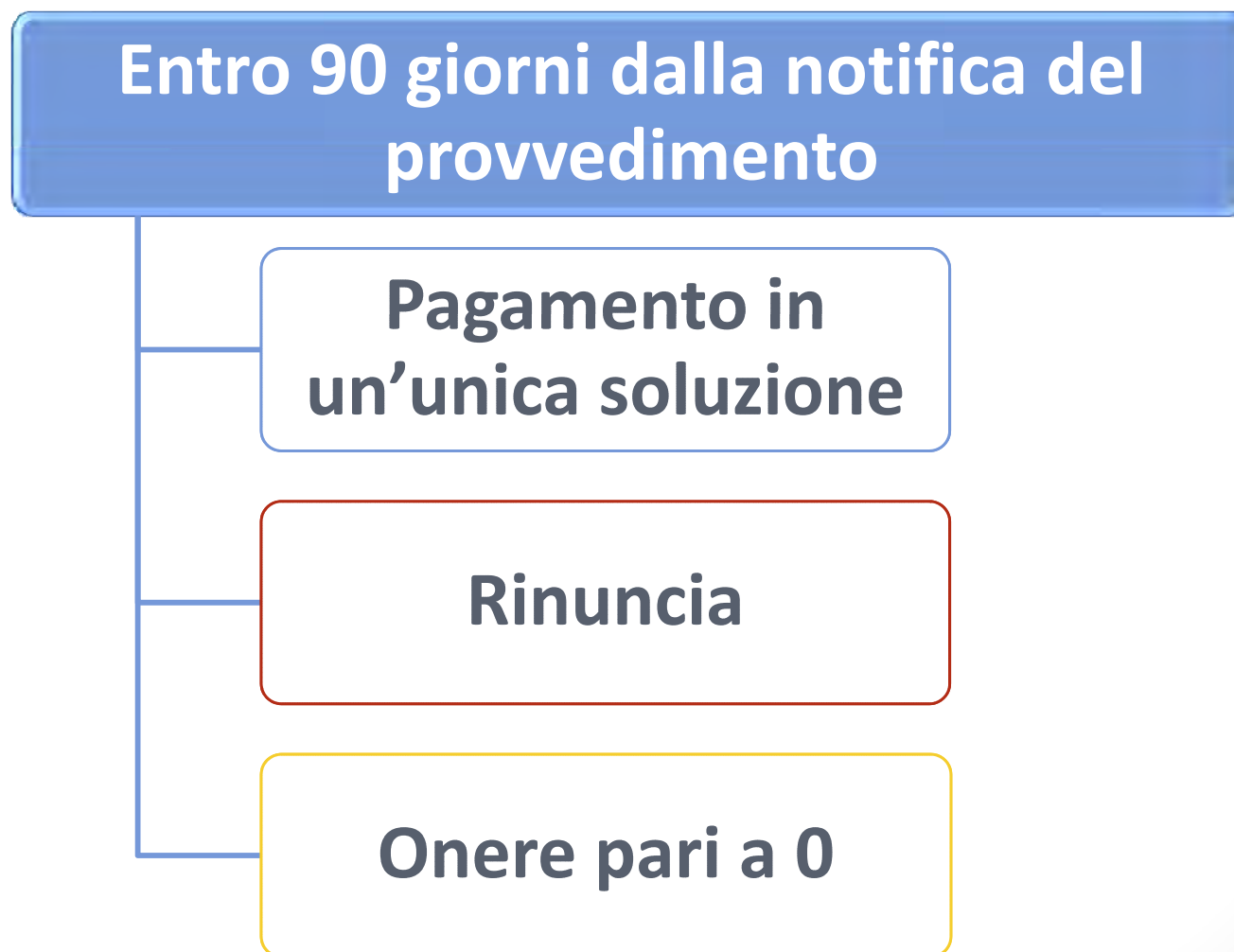
La ricongiunzione L. 29/79

DOMANDA (art. 2)

- Può essere presentata una seconda volta soltanto:
 - ☐ se dopo la prima domanda risultano 10 anni di contribuzione
 - oppure*
 - ☐ all'atto del pensionamento (ultimo giorno di servizio)

La ricongiunzione L. 29/79

ACCETTAZIONE DEL PROVVEDIMENTO (art. 2)



La ricongiunzione L. 29/79

ATTENZIONE

Occorre sempre accettare il provvedimento anche nel caso di onere pari a 0

La rinuncia deve avvenire formalmente
entro 90 giorni dalla notifica (raccomandata a/r)

In caso di provvedimento errato occorre accettare con riserva
di riesame TRC

La ricongiunzione L. 29/79

SILENZIO ASSENSO (art. 2)

(Informativa INPDAP n. 55 del 04/06/2002)

- **Trascorso il termine indicato nel decreto l'Amministrazione di appartenenza effettua le trattenute mensili sullo stipendio dal secondo mese successivo ai 90 giorni dalla data della notifica**

CALCOLO DELL'ONERE (L. 29/79)

- Il calcolo dell'onere di ricongiunzione non differisce da quello del riscatto se non per i coefficienti utilizzati.
- Si calcola la riserva matematica, che corrisponde alla quota di pensione relativa al periodo ricongiunto e la si diminuisce dell'ammontare dei contributi trasferiti dall'INPS maggiorati degli interessi.
- Una volta determinato l'onere viene abbattuto del 50%.
- NB L'abbattimento del 50% non opera nel caso di ricongiunzione ai sensi della L. 45/90

Analisi dei sistemi di calcolo

Retribuzione contributiva

Dall'1.1.96

- E' **costituita da tutto** ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro in natura
- **Sono escluse** alcune voci previste dalla legge (art. 12 L. 153/69)
 1. Diaria o indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50%;
 2. Rimborsi spese a piè di lista;
 3. Indennità di anzianità;
 4. Indennità di cassa;

Salario accessorio

Dall'**1.1.96** è valutato sulla **quota B**
di pensione

- INPDAP: per il loro importo annuo
- STATO: quota eccedente la maggiorazione del 18% della base pensionabile

Alcune voci:

- Mensilità aggiuntive
- Straordinario
- Ind. Reperibilità e/o rischio
- Ind. Amministrazione
- Incentivi produzione

SISTEMI DI CALCOLO

- SISTEMA RETRIBUTIVO
- SISTEMA MISTO
- SISTEMA CONTRIBUTIVO

CALCOLO Sistema retributivo

Quota A (anzianità al 31.12.92)

- **Retribuzione all'atto della cessazione**
(maggiorata del 18% escluso IIS per lo Stato)
 - STATO: x 12 mensilità
 - INPDAP: x 13 mensilità
- **Individuazione aliquote di rendimento**
 - STATO: art. 44 DPR 1092/73
 - INPDAP: tab A L. 965/65
- **Retribuzione per Aliquota anzianità al 31/12/92.**

CALCOLO Sistema retributivo

Quota B (anzianità dall'1.1.93)

- **Media retribuzioni** fino alla data di cessazione (max 10 anni)
- **Aliquote di rendimento per differenza** (vecchie tabelle):
anzianità dal 31.12.94 - anzianità dal 31.12.92
- **Aliquote di rendimento del 2% annuo dall'1.1.95** alla cessazione
(1.1.98 per Forze di Polizia)

CALCOLO Sistema retributivo

Quota A + Quota B = Pensione

N.B. l'aliquota di rendimento complessiva non può comunque superare quella prevista dalle vecchie tabelle (ante riforma) in relazione all'anzianità maturata alla cessazione

Arrotondamento INPDAP

Prima di arrotondare il servizio utile a pensione **si arrotondano i periodi riscattati o ricongiunti**

riscatto

3 a. 4 m. 1 g. = 3 anni 5 mesi

(1 giorno = 1 mese)

ricongiunzione

3 a. 4 m. 15 gg = 3 a. 4 m.

3 a. 4 m. 16 gg = 3 a. 5 m.

Arrotondamento

dall' 1.1.98

sono aboliti gli arrotondamenti per eccesso e per difetto dei servizi utili a fini pensionistici

11 mesi 16 gg = 1 anno

Calcolo sistema misto

- Si applica ai lavoratori che al 31/12/1995 hanno maturato un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni.
- I requisiti per l'accesso sono quelli previsti dal sistema contributivo.

Calcolo sistema misto

- La pensione risulterà dalla somma di tre quote:
- Quota A relativa all'anzianità maturata al 31/12/1992;
- Quota B relativa all'anzianità maturata dal 01/01/1993 al 31/12/1995;
calcolate con il sistema retributivo
- Quota C relativa all'anzianità maturata dal 01/01/1996 in poi;
calcolata con il sistema contributivo

Calcolo sistema contributivo

- **Elementi di calcolo**
- **L'elemento basilare del calcolo è quindi il MONTANTE per la cui costituzione viene presa a riferimento una aliquota di computo pari al 33% della retribuzione imponibile a prescindere dal livello della contribuzione obbligatoria**

Calcolo sistema contributivo

Elementi di calcolo

La trasformazione del montante in pensione avviene attraverso una tabella di coefficienti che coprono una gamma di età variabile tra i **57 anni** ed i **65 anni**.

L'importo della pensione, quindi, è **direttamente proporzionale** all'entità della contribuzione versata nell'arco di **tutta la vita lavorativa** ed al **periodo teorico di percezione**

Calcolo sistema contributivo

EVENTO MATERNITA'

**Anticipo della
età pensionabile**

BENEFICI

**4 mesi per ogni
figlio**

(Max 12 mesi)

o, alternativamente

**Aumento del Coefficiente
di trasformazione**

- **1 anno fino a due figli**
- **2 anni più di due figli**

Calcolo sistema contributivo

LAVORI USURANTI

BENEFICI

**Anticipo della
età pensionabile**

**1 anno ogni 6 di lavoro
usurante**

(Max 1 anno)

o, alternativamente

**Aumento del Coefficiente
di trasformazione**

**1 anno ogni 6 di
lavoro usurante**

L. 214/11

Riforma Monti

RIFORMA MONTI

Riforma Monti: Legge 214 del 22 dicembre 2011- pubblicata sulla G.U. il 27.12/2011



Legge di conversione del
DL 201 del 6 dicembre 2011

Art. 24 L. 214/2011

Finalità e principi

Obiettivi



Rispetto vincoli di bilancio



Stabilità economico-finanziaria



Rafforzamento sostenibilità sistema pensionistico

Principi



Equità e convergenza intragenerazionale



Flessibilità di accesso alla pensione



Adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita

La scala delle norme

Legge 233/1990

- Il sistema di calcolo delle pensioni dei dipendenti si estende ai lavoratori autonomi

Legge 503/1992

- Innalzamento età per pensione di vecchiaia:
 - 20 anni di contribuzione
 - 60 anni di età per donne
 - 65 anni per gli uomini
- Una nuova modalità di calcolo della quota di pensione dal 01/01/1993, sia per settore privato che pubblico (la quota B)

La scala delle norme

D.Lgs. 124/1993

- Nasce la previdenza complementare
- Successivi interventi normativi (nel 1995 e 2005)

Legge 335/1995

- Introduzione del sistema contributivo
- Età flessibile per la pensione 57-65 anni
- Istituzione della Gestione separata
- Armonizzazione pubblico/privato con prestazioni comuni (inabilità)

La scala delle norme

Legge 449/97

- Il diritto a pensione di anzianità collegato congiuntamente a requisiti minimi di età e contributi
- Solo requisito contributivo svincolato da età

Legge 388/2000

- La prima norma sulla “**totalizzazione**” dei periodi assicurativi presenti in diverse forme pensionistiche

La scala delle norme

Legge 243/2004

- Inasprimento dei requisiti per diritto a pensione di anzianità (dal 2008)
- Riduzione delle finestre di accesso per la pensione di anzianità
- Incentivo a posticipare la pensione (bonus)

Legge 247/2007

- Il diritto a pensione di anzianità collegato congiuntamente a requisiti minimi di età e contributi e alla quota
- Solo requisito contributivo svincolato da età
- Finestra di accesso anche per vecchiaia

La scala delle norme

Legge 122/2010

- Ulteriore differimento (finestre) per pensione di vecchiaia e anzianità
- Le donne del pubblico impiego in pensione di vecchiaia a 65 anni
- Introduzione dell'aspettativa di vita
- Le modifiche della norma sulle ricongiunzioni
- L'abrogazione del trasferimento gratuito dei contributi da INPDAP a INPS (Legge 322/58)

La scala delle norme

Leggi 111 e 148 del 2011

- Aumento graduale età per vecchiaia donne del privato da 60 a 65 anni
- Applicazione speranza di vita
- Ulteriore slittamento decorrenza pensione con 40 anni
- Riduzione perequazione pensioni
- Nuova norma sulla inidoneità del personale docente

La scala delle norme

Leggi 111 e 148 del 2011

- Nuova procedura per l'accertamento delle invalidità (ATP – accertamento tecnico preventivo)
- Novità in tema di decadenza e prescrizione in ambito pensionistico
- Slittamento di 12 mesi per la pensione dei docenti
- Ulteriore differimento per la buonuscita

Leggi 214/ 2011

- La riforma 'Monti'

Le principali novità

- Requisiti per la pensione
- Calcolo della pensione
- Totalizzazione dei contributi
- Blocco 2012-2013 perequazione pensioni
- Contributi di solidarietà
- Aumento aliquote contributive autonomi
- Fusione enti previdenziali
- Altre norme

Pro rata contributivo (art. 24 c. 2)

- Il calcolo della pensione per la contribuzione che si matura dal **01/01/2012** avverrà con il **sistema contributivo**
- Si tratta di una modifica che riguarda solo:
 - a) i lavoratori iscritti all'Ago, alle forme esclusive e sostitutive
 - b) in possesso di almeno 18 anni ctb al 31/12/1995
 - c) la cui pensione, secondo le regole previgenti, sarebbe stata calcolata esclusivamente secondo le regole del **sistema retributivo**
 - d) la cui pensione, secondo le regole attuali, verrà calcolata con le regole del **sistema misto**

NULLA CAMBIA PER I SOGGETTI CHE AVEVANO MENO DI 18 ANNI DI CTB AL 31/12/1995

esempio

Lavoratore con almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995

QUOTA A

- sistema retributivo per contributi al 31/12/1992

QUOTA B

- sistema retributivo per contributi dal 01/01/1993 al 31/12/2011

QUOTA C

- sistema contributivo per contributi dal 01/01/2012

Esempio calcolo pensione con **meno di 40 anni** al 31/12/2011

Decorrenza
pensione

01/10/2012

Totale contributi al
30/09/2012

36 a, 5 m, 10 g

Esempio calcolo pensione **con meno di 40 anni** al 31/12/2011

Importo pensione prima
della riforma



QUOTA A

€ 586,57



QUOTA B

€ 696,68

Totale pensione
1.283,25

Importo pensione dopo
della riforma



QUOTA A

€ 586,57



QUOTA B

€ 666,49



QUOTA C

€ 21,36

Totale pensione
€ 1.274,42

Esempio calcolo pensione con **meno di 40 anni** al 31/12/2011

Decorrenza
pensione

01/01/2016

Totale contributi al
31/12/2015

40 a, 4 m, 0 g

Esempio calcolo pensione **con meno di 40 anni** al 31/12/2011

Importo pensione prima
della riforma



QUOTA A

€ 879,42



QUOTA B

€ 1004,94

Totale pensione
€ 1.884,36

Importo pensione dopo
della riforma



QUOTA A

€ 879,42



QUOTA B

€ 839,34

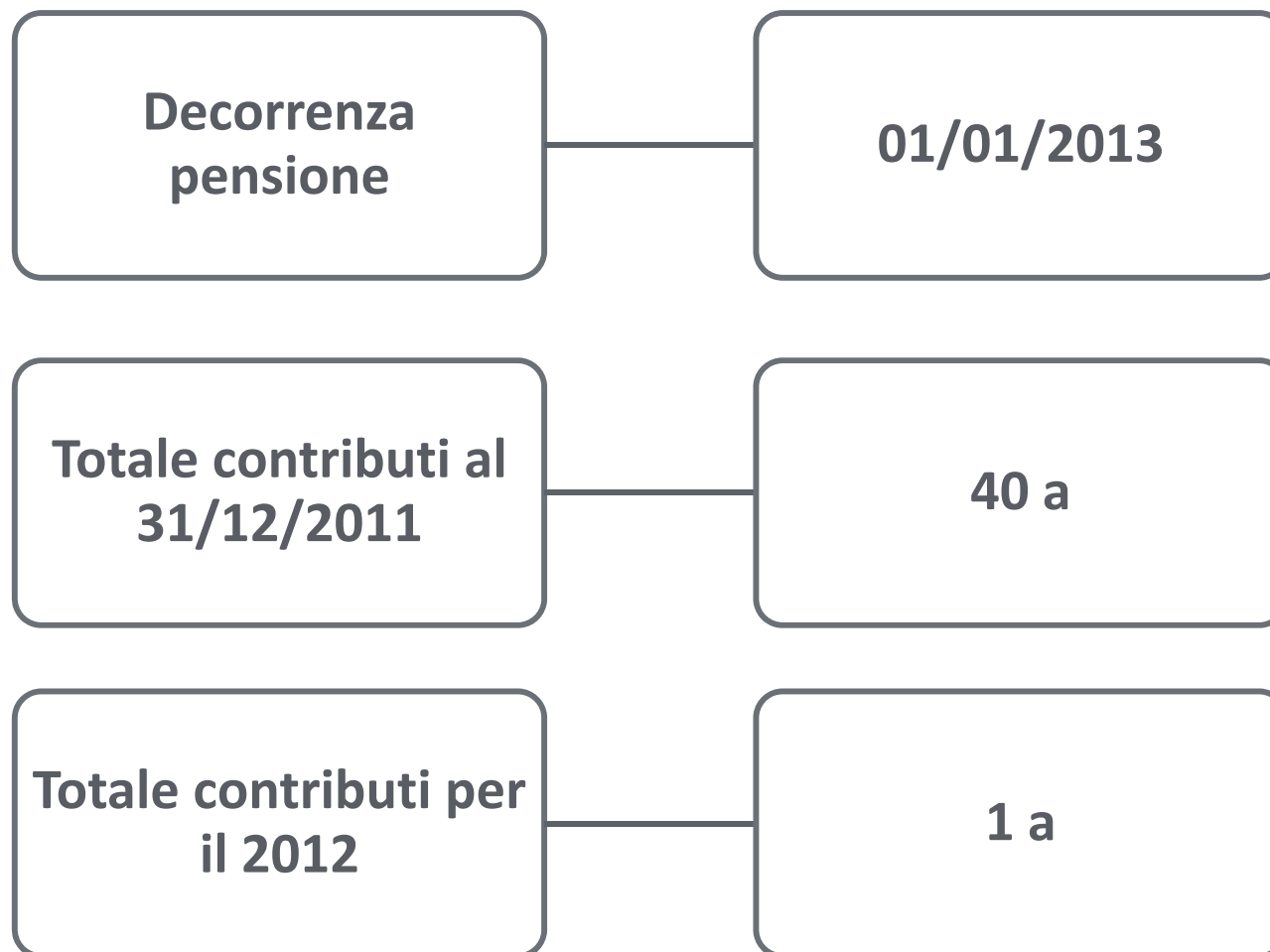


QUOTA C

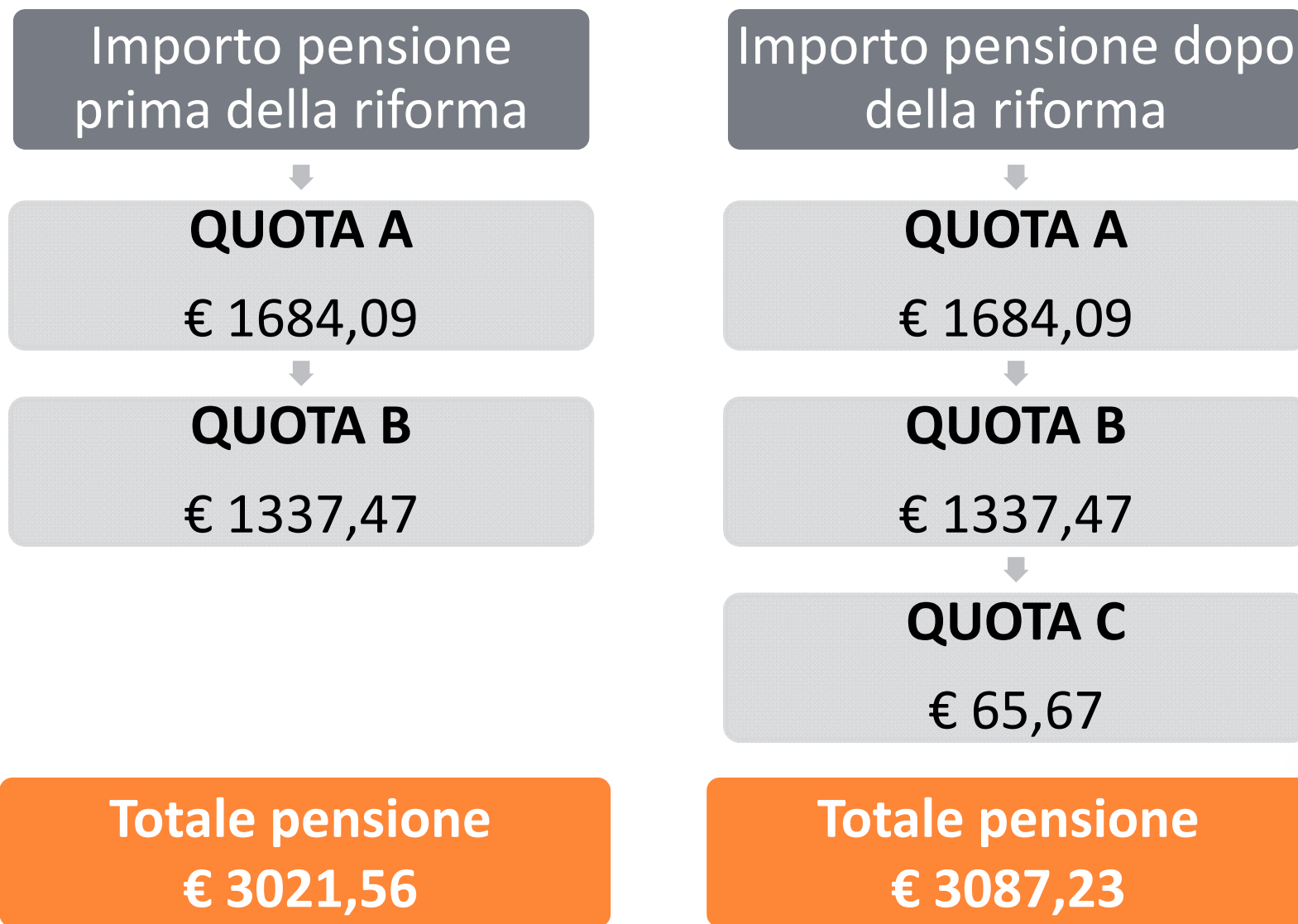
€ 121,53

Totale pensione
€ 1.840,29

Esempio calcolo pensione con **40 anni** al 31/12/2011



Esempio calcolo pensione **con 40 anni** al 31/12/2011



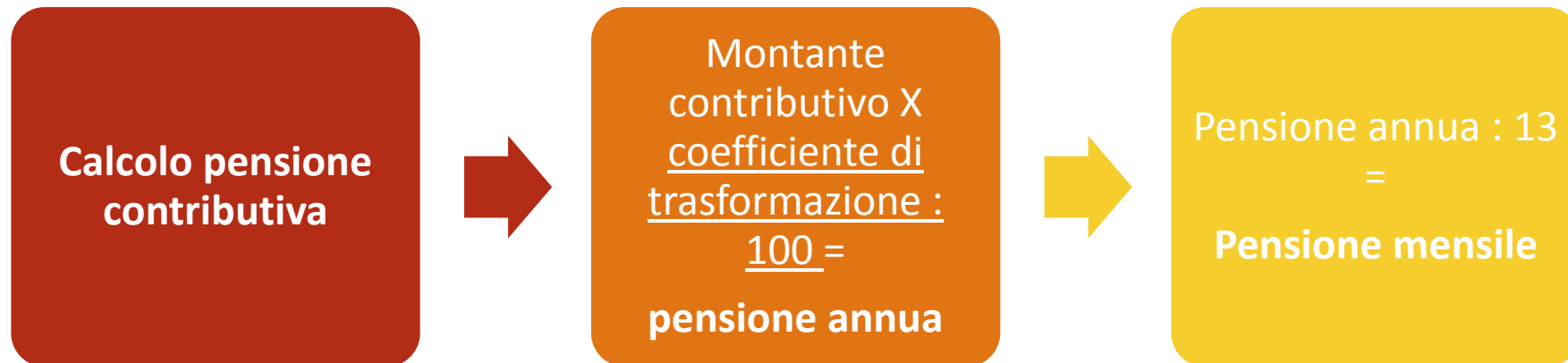
Coefficienti trasformazione

(art. 24 comma 16)

- **A partire dal 01/01/2013** il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento viene calcolato anche per le età corrispondenti a valori **sino a 70 anni**
- Si applicheranno gli incrementi della speranza di vita anche se si supereranno i 70 anni
- **Fino al 31/12/2018 le variazioni degli incrementi saranno triennali, dal 01/01/2019 biennali**

Coefficienti trasformazione

(art. 24 comma 16)



Pensione nella Gestione dei Lavoratori Dipendenti

Montante
Contributivo

46.682,23

Coefficiente di
trasformazione

5,62

Importo pensione
mensile

201,81

Coefficienti trasformazione

(art. 24 comma 16)

ETA'	1995	2010
57	4,72%	4,42%
58	4,86%	4,54%
59	5,01%	4,66%
60	5,16%	4,80%
61	5,53%	4,94%
62	5,51%	5,09%
63	5,71%	5,26%
64	5,91%	5,43%
65	6,13%	5,62%
66	I coefficienti verranno determinati anche per queste fasce di età	
67		
68		
69		
70		

Requisiti al 2011: salvaguardia e certificazione (art. 24 cc. 2 e 3)

- Coloro che maturano i **requisiti previsti dalla normativa previgente entro il 31/12/2011** continuano a accedere alla pensione con i **vecchi requisiti e decorrenze**.
- Si può chiedere all'ente di appartenenza la **certificazione del diritto** per conoscere la sua posizione assicurativa ed avere certezza di quanto versato al 31/12/2011
- La certificazione **non garantisce** il diritto a pensione. La garanzia è data solo dalla maturazione di tutti i requisiti richiesti entro il 31/12/2011

Requisiti al 2011: salvaguardia e certificazione (art. 24 cc. 2 e 3)

- Significa che continuano ad applicarsi le regole in vigore nel 2011 per chi ha maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia e di anzianità (età, contributi e quota)
- **Nulla cambia anche per quanto concerne le “finestre” di accesso alla pensione**

Salvaguardia

(art. 24 cc. 2 e 3)

Esempio

lavoratore dipendente che il 19 MARZO 2011:

- 62 anni età
- 35 anni di contributi
- Quota 96

Decorrenza pensione dal 20/03/2012

Salvaguardia

(art. 24 cc. 2 e 3)

Esempio

lavoratrice donna dipendente pubblico che

il 15 DICEMBRE 2011:

- 60 anni età
- 36 anni di contributi
- Quota 96

Diritto a pensione dal 16/12/2012

Trattamenti pensionistici

(art.24 comma 3)

Per coloro che maturano i requisiti dall'01/01/2012, sia nel sistema misto che nel sistema contributivo, ci saranno solo due tipi di pensione:

Pensione di
vecchiaia

Pensione
anticipata

Trattamenti pensionistici

(art. 24 comma 3)

Non esistono più:

~~Pensione di vecchiaia~~

~~Pensione di anzianità~~

Adeguamento incremento speranza di vita (art.24, cc.12 e 13)

- L'adeguamento relativo all'incremento della speranza di vita dall'01/01/2013 (L. 122/10) si applica:
 - ai requisiti anagrafici di tutti i trattamenti pensionistici
 - al requisito contributivo per la pensione anticipata

Adeguamento incremento speranza di vita (art.24, cc.12 e 13)

Incremento della speranza di vita - adeguamento con cadenza triennale fino al 2019, poi biennale:

- 1° adeguamento 01/01/2013 (fissato nella misura di 3 mesi – DM 06/12/2011)
- 2° adeguamento 01/01/2016
- 3° adeguamento 01/01/2019
- 4° adeguamento e successivi con cadenza biennale: 01/01/2021, 01/01/2023, ecc.

PENSIONE DI VECCHIAIA

Pensione di vecchiaia

(art. 24 comma 3)

PENSIONE DI VECCHIAIA

Si ottiene con **requisiti nuovi** con **decorrenza diversa** dalla
“vecchia” pensione di vecchiaia

Attua un principio di “armonizzazione” tra soggetti di sesso
maschile e femminile, tra lavoratori dipendenti ed autonomi, tra
settore pubblico e settore privato

Pensione di vecchiaia

(art.24, cc. 6, 7, 9)

Uomini (settore privato sia dipendenti che autonomi + pubblici dipendenti) e Donne (solo dipendenti pubbliche)

Data maturazione requisiti	Requisiti anagrafici e contributivi
Dall'1/1.2012 al 31/12/2012	66 anni – 20 anni ctb
Dall'1/1.2013 al 31/12/2015	66 anni e 3 mesi età – 20 anni ctb

Ai requisiti anagrafici si sommano gli adeguamenti rispetto all'incremento della speranza di vita

esempio

	requisito anagrafico richiesto			
	Nel 2011	Nel 2012	Dal 2013	Dal 2016
Lavoratrice <u>pubblico</u> <u>impiego</u>	61 anni	66 anni	66 anni e 3 mesi	66 anni e 7 mesi

- Lavoratrice (**pubblico dipendente**) nata il 06/08/1951
- Nel 2011 occorre avere 61 anni che compie ad agosto 2012
- Ad agosto 2012 occorrono 66 anni che compie ad agosto 2017
- Ad agosto 2017 ne occorrono 66 e 7 mesi (incremento stimato) che perfeziona a marzo 2018
- Decorrenza prevista: **07 marzo 2018**

Pensione di vecchiaia dal 01/01/2012

Nessun riferimento viene fatto nella circolare INPS alle deroghe previste dal D.lgs. 503/92 rispetto al **requisito contributivo** necessario per l'accesso alla pensione di vecchiaia

- Autorizzazione ai VV entro il 31/12/92 (15 anni di ctb)
- Perfezionamento dei 15 anni di ctb al 31/12/92
- 25 anni di ctb di cui 10 anni con ctb inferiore a 52 settimane

?

Pensione di vecchiaia – contributivo puro (art.24, cc. 6,7,9)

Ulteriore requisito per i soli assicurati dall'01/01/1996 in poi

- ❑ **Importo della pensione** non inferiore ad 1,5 volte assegno sociale per l'anno 2012 ($€429,00 \times 1,5 = € 643,50$) **rivalutato annualmente** sulla base della variazione media quinquennale del PIL
- ❑ 20 anni di ctb includono anche periodi figurativi:
 - Assenza dal lavoro per assistenza figli fino a sei anni (170 gg per ogni figlio)
 - Assenza dal lavoro per assistenza figli dal 6° anno, coniuge e genitori (25 gg nel max di 24 mesi)
 - Anticipo età pensionabile di 4 mesi per ogni figlio nel max di 12 mesi oppure coefficiente di trasformazione maggiorato

Pensione di vecchiaia – contributivo puro (art.24, cc. 6,7,9)

per i soli assicurati dall'01/01/1996 in poi

Si prescinde dal requisito dell'importo della pensione non inferiore ad 1,5 volte assegno sociale

al compimento dei 70 anni di età (adeguati alla speranza di vita)
con almeno 5 anni di ctb effettivi



obbligatori
riscattati
volontari

Pensione di vecchiaia – Optanti L. 335/95 (art.24, cc. 6,7,9)

Soggetti optanti per il contributivo ex L.335/95



- ❑ sono **confermate le condizioni per l'opzione** (meno di 18 anni di ctb al 31/12/95 e 15 anni di ctb complessivi, di cui 5 dal 1996)
- ❑ **devono essere soddisfatti i nuovi requisiti richiesti dal 2012** per l'accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata richiesti per i lavoratori rientranti nel sistema misto

Incentivi prosecuzione attività lavorativa (art.24, c. 4)

Pensione di vecchiaia

incentivi in caso di prosecuzione dell'attività lavorativa oltre i
requisiti minimi di età
per effetto dei coefficienti di trasformazione
fino all'età di 70 anni

(tenendo conto anche degli adeguamenti alla speranza di vita)

Incentivi prosecuzione attività lavorativa (art.24, c. 4)

- ❖ Per i lavoratori dipendenti iscritti nel FPLD INPS: estesa l'efficacia dell'art. 18 della L. 300/70 (norma sui licenziamenti individuali) fino ai 70 anni, fermi restando gli ordinamenti specifici
- ❖ Per i lavoratori pubblici: il limite ordinamentale rimane fissato a 65 anni di età

Pensione di vecchiaia dal 2021

(art.24, cc. 6,7,9)

Uomini e donne in pensione con decorrenza dal 2021



almeno 67 anni di età

Se tale età non sarà raggiunta con l'adeguamento alla speranza di vita, la stessa sarà comunque stabilita, per effetto di un decreto direttoriale da emanarsi entro il 31/12/2019

L'incremento continua ad operare anche successivamente

PENSIONE ANTICIPATA

Pensione anticipata

(art. 24 comma 3)

PENSIONE ANTICIPATA

Viene abolita la pensione di anzianità, legata ai requisiti di età e contributi e **si stabilisce un unico requisito che è quello del numero dei contributi**

Si stabilisce **un'età minima** per accedere al pensionamento al di sotto della quale interviene una “penalizzazione” nella misura della rendita

Non esiste più differenza tra dipendenti o autonomi, settore pubblico o privato

Pensione anticipata (per tutti)

(art. 24 comma 10)

AGO, forme sostitutive, esclusive e gestione separata

Data maturazione requisiti	Requisiti donne	Requisiti uomini
1/1.2012 – 1/12/2012	41 anni ctb + 1 mese	42 anni di ctb + 1 mese
1/1.2013 – 31/12/2013	41 anni ctb + 5 mesi 41 anni ctb + 2 mesi + 3 mesi ^(*)	42 anni ctb + 5 mesi 42 anni ctb + 2 mesi + 3 mesi ^(*)
1/1.2014 – 31/12/2015	41 anni ctb + 6 mesi 41 anni ctb + 3 mesi + 3 mesi ^(*)	42 anni ctb + 6 mesi 42 anni ctb + 3 mesi + 3 mesi ^(*)

(*) I requisiti contributivi tengono conto dell'incremento della speranza di vita

Pensione anticipata (per tutti)

(art. 24 comma 10)

Il requisito contributivo può essere perfezionato

- valutando tutta la contribuzione versata o accreditata
- fermo restando il perfezionamento di 35 anni di ctb utili per il diritto alla pensione di anzianità secondo la disciplina previgente

Ma la pensione di anzianità non è stata abolita ?????

Pensione anticipata

(art. 24 comma 10)

Penalizzazioni sull'importo della pensione

62 anni di età = NO RIDUZIONE

Prima del 62° anno di età = sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate ante 1° gennaio 2012 per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni si applica una RIDUZIONE:

- dell'1% (con età compresa tra i 60 e i 62 anni)
- del 2% (con età inferiore ai 60 anni)

La riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi effettivi, se l'anticipo è inferiore all'anno

Pensione anticipata – penalizzazione (art. 24, c. 10)

La riduzione opera solo sulla quota di pensione liquidata con il sistema retributivo e quindi per le anzianità maturate al 31/12/2011

18 anni al 31/12/95: sulla quota di pensione relativa alle anzianità maturate al 31/12/2011

meno di 18 anni al 31/12/95: sulla quota di pensione relativa alle anzianità maturate fino al 31/12/95

Pensione anticipata – penalizzazione (art. 24, c. 10)

La riduzione **non opera** nei confronti dei lavoratori che hanno il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996 (contributivo puro)

Questi lavoratori accedono alla vecchiaia anticipata anche **prima dei 62 anni di età senza subire alcuna decurtazione dell'importo della pensione**

Pensione anticipata – penalizzazione (art. 24, c. 10)

Esempio:

Lavoratore che accede a pensione con 58 anni di età
con 4 anni di anticipo rispetto a 62 anni

La riduzione della pensione sarà del 6%

2% per i primi due anni (1% + 1%)

4% per gli altri due anni (2% + 2%)

Esempio di applicazione della riduzione al calcolo della pensione

PRIMA DELLA RIFORMA MONTI

Lavoratore con 58 anni di età

- **QUOTA A** € 586,57
- **QUOTA B** € 696,68
- **Totale pensione** € 1.283,25

Esempio di applicazione della riduzione al calcolo della pensione

DOPO LA RIFORMA MONTI

Lavoratore con 58 anni di età con 4 anni di penalizzazione

- **QUOTA A**

€ 586,57

- **QUOTA B**

€ 696,68

- 6% (€76,99)

- **QUOTA C**

€ 21,36

- **Totale pensione** **€ 1.227,62**

Se il periodo è inferiore ad 1 anno la riduzione è proporzionata ai mesi

Pensione anticipata senza penalizzazioni – Milleproroghe

Possono ottenere la pensione anticipata senza penalizzazioni tutti coloro che maturano entro il 31/12/2017:

- 41 anni + 3 mesi + adeguamento (donne)
- 42 anni + 3 mesi + adeguamento (uomini)
- Prima del compimento dei 62 anni di età
- A condizione che i contributi derivino da **effettiva prestazione lavorativa** oppure:
 - Astensione obbligatoria per maternità
 - Servizio di leva
 - Infortunio o malattia
 - CIG

Pensione anticipata senza penalizzazioni – Milleproroghe

- Non sono quindi utili i contributi figurativi per:
 - Periodi di aspettativa (inclusa quella sindacale)
 - LSU
 - CIGS
 - Congedo parentale
 - Permessi ex L. 104
 - Mobilità
 - Disoccupazione

Pensione anticipata – contributivo puro (art.24, cc. 11)

- Soltanto per chi ha il primo contributo dal 1996 in poi

Data maturazione requisiti	Requisiti
Dal 01/01/2012	➤ Almeno 20 anni di contributi effettivi (obbligatori, riscattati, volontari) ➤ Almeno 63 anni di età* ➤ Importo non inferiore a 2,8 volte A.S. (€429,00 x 2,8 = € 1201.20)

* Al requisito anagrafico si sommano gli adeguamenti rispetto all'incremento della speranza di vita (più 3 mesi dal 2013)

Norma eccezionale (art.24, c. 15 bis)

Possono accedere alla pensione con un'età più favorevole i lavoratori dipendenti **del settore privato** e alle forme sostitutive:

Solo donne – requisiti da maturare entro il 31/12/2012	Uomini e donne – requisiti da maturare entro il 31/12/2012	Requisito di età per l'accesso alla pensione
20 anni ctb e 60 anni età	Quota 96 (60 anni di età e almeno 35 anni di ctb)	64 anni

- Ai 64 anni previsti si sommano gli adeguamenti rispetto all'incremento della speranza di vita (più 3 mesi dal 2013) che nella realtà rendono irrilevante il possibile beneficio.

Decorrenza della pensione

(art. 24, c. 5)

Soppressione regime delle decorrenze
mobili per chi matura i requisiti
dal 2012 in poi

SOGGETTI DEROGATI

Soggetti derogati

(art.24, cc. 3,14 e 15)

Soggetti derogati dalla nuova disciplina:

- A. Coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31/12/2011:
norma di salvaguardia – possibilità di certificazione del diritto
- B. Donne optanti ex L. 243/04 (calcolo contributivo) – fino al 2015
 - 35 + 57 anni (dipendenti) o 58 anni (autonome)
 - finestre mobili: 12 mesi (dipendenti) o 18 mesi (autonome) entro il 2015
 - adeguamento alla speranza di vita dal 2013

Soggetti derogati

(art.24, cc. 3,14 e 15)

C. Anche se maturano i requisiti dal 2012 in poi:

Numero indeterminato di soggetti (nel limite risorse finanziarie):

- in **mobilità ordinaria** sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 04/12/2011, che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
- in **mobilità lunga**, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 04/12/2011;

Soggetti derogati (Milleproroghe)

- titolari, alla data del 04/12/2011, di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà di settore (bancari, esattoriali, postali, ecc.), nonché i lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro il 04/12/2011 il diritto di accesso ai predetti Fondi;



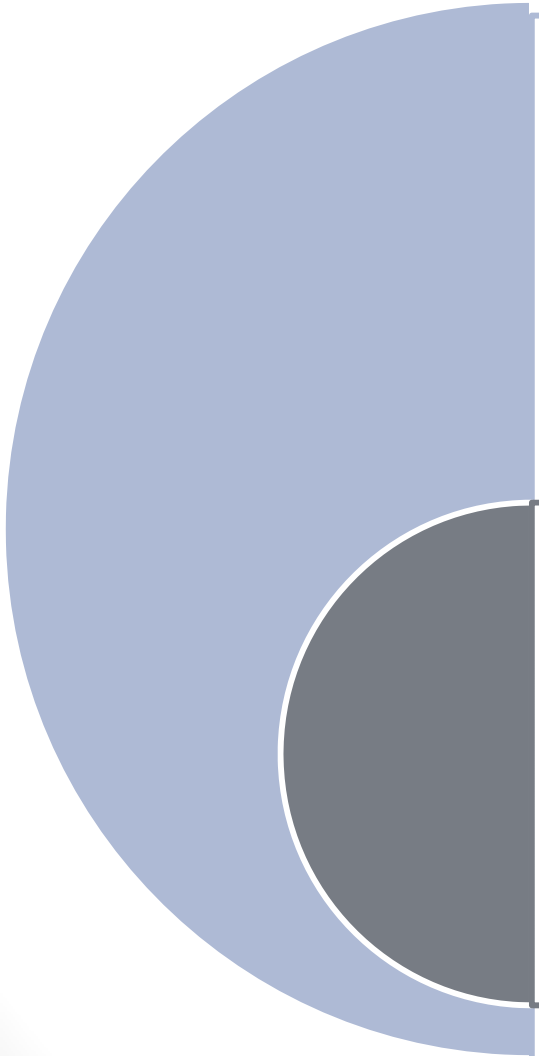
Se questi ultimi raggiungono il diritto alla pensione, secondo le vecchie regole e prima del compimento dei 60 anni di età, rimangono comunque a carico del fondo di solidarietà fino ai 60 anni di età.

Soggetti derogati

(art.24, cc. 3,14 e 15)

- autorizzati ai **versamenti volontari** antecedentemente al 04/12/2011;
- dipendenti delle amministrazioni statali per cui sia in corso **l'esonero dal servizio** alla data del 04/12/2011. L'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 04/12/2011 anche se verrà fruito in data successiva.

Esonero dal servizio



L. 214/11

A partire dal 05/12/2011, l'istituto dell'esonero, di cui
all'art.72 della L. 133

è abrogato

con esclusione dei soggetti derogati.

Contestualmente sono abrogate tutte le norme
assimilabili all'esonero adottate con leggi regionali.

Soggetti derogati (Milleproroghe)

- Sono derogati dai nuovi requisiti i soggetti che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31/12/2011 per:
 - Accordi individuali
 - Accordi individuali con tentativo di conciliazione
 - Accordi collettivi di incentivi all'esodo stipulati dalle OO.SS.

A CONDIZIONE CHE

- La cessazione del rapporto di lavoro risulti da documenti certi (comunicazioni obbligatorie, ecc.)
- L'accesso alla pensione si verifichi entro il 6 dicembre 2013 (sulla base dei requisiti vigenti al 2011)

Soggetti derogati (Milleproroghe)

- ❑ I soggetti titolari di **congedo straordinario al 31/10/2011** per assistere figli con disabilità grave
- ❑ che maturano **entro 24 mesi** dall'inizio del congedo il diritto alla pensione con 40 anni di ctb a prescindere dall'età (requisiti per la pensione di anzianità vigenti al 31/12/2011)

DL 95/2012 - Art.22

- L'articolo 22 interviene sui soggetti derogati dai nuovi requisiti di accesso alla pensione, introdotti dalla L.214/11, anche se maturano i requisiti successivamente al 31/12/11.
- La norma stabilisce un ampliamento del numero dei derogati, per effetto del risparmio di spesa pubblica.
- Viene quindi aumentato il numero complessivo dei soggetti salvaguardati, che è incrementato di ulteriori 55.000 unità ($65.000 + 55.000 = 120.000$).

DL 95/2012 - Art.22

Le modifiche riguardano:

- **i soggetti in mobilità ordinaria e lunga.** Viene estesa al 31.12.11 la data entro cui deve essere stato stipulato l'accordo in sede - anche se gli interessati risultavano ancora al lavoro alla data del 4.12.11 e non erano ancora stati collocati in mobilità. Tali soggetti, in ogni caso, devono maturare i requisiti per la pensione entro il periodo di fruizione della mobilità.

DL 95/2012 - Art.22

Le modifiche riguardano:

- **i titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà.** Il limite aumenta di ulteriori 1600 persone, rispetto a quanto indicato nel decreto interministeriale del 1° giugno scorso, per i soggetti che, al 4.12.11, non erano titolari di prestazione straordinaria ma il cui diritto all'accesso alla medesima prestazione era stato previsto da accordi stipulati sempre al 4.12.11, ferma restando la permanenza nel Fondo fino al 62° anno di età;

DL 95/2012 - Art.22

Le modifiche riguardano:

- **gli autorizzati ai VV ante 4.12.11.** La data di decorrenza della pensione deve collocarsi non più entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del DL 201/11 (6.12.11), ma entro 36 mesi (al massimo entro il 6.12.2014)
- i lavoratori cosiddetti “esodati”. La data di decorrenza della pensione deve collocarsi non più entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del DL 201/11(6.12.11), ma entro 36 mesi. Quindi, al massimo entro il 6.12.2014.

Soggetti derogati

(art.24, c.15)



Monitoraggio Enti

(art.24, c.15)

Monitoraggio da parte degli Enti previdenziali sui soggetti derogati sulla base di:

- data cessazione rapporto lavoro o inizio periodo di esonero
- nel suddetto numero vanno compresi i soggetti computati nell'elenco dei 10.000 di cui alla L.122/10

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge (giugno 2012) - con decreto interministeriale - saranno definite le modalità di attuazione della deroga e sarà determinato il numero dei soggetti derogati

Clausola di salvaguardia (Milleproroghe)

Se i dati del monitoraggio
superano le risorse finanziarie stanziare

le domande eccedenti di soggetti derogati potranno essere prese
in considerazione dagli Enti

a condizione che un decreto interministeriale preveda un
aumento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico
di tutti i datori di lavoro del settore privato

- con priorità del contributo per ds
- con esclusione del contributo per il Fondo di garanzia per il TFR e del contributo integrativo per ds (agricoli)

LAVORI USURANTI

Lavori usuranti

(art. 24, c. 17)

- ❑ Dal 2008 al 2011: periodo transitorio
- ❑ Dal 2012: a regime (requisiti di cui alla tabella B della L. 247/07)

Data maturazione requisiti	Requisiti dipendenti
Dal 1° gennaio 2012	60 anni età e quota 96
Dal 1° gennaio 2013	61 anni età e quota 97

Ai requisiti anagrafici si sommano gli adeguamenti rispetto all'incremento della speranza di vita (più 3 mesi dal 2013)

Lavori usuranti notturni a turni dal 2012 (meno di 78 gg annui) (art.24, c.17)

	Da 64 a 71 gg annui	Da 72 a 77 gg annui
Data maturazione requisiti	Dipendenti	Dipendenti
Dal 01/01/2012	62 anni di età e quota 98	61 anni di età e quota 97
Dal 01/01/2013	63 anni di età e quota 99	62 anni di età e quota 98

Ai requisiti anagrafici si sommano gli adeguamenti rispetto all'incremento della speranza di vita (più 3 mesi dal 2013)

Decorrenze e lavori usuranti

(art. 24, c. 15)

NON sono abolite le finestre per la pensione di anzianità con il
beneficio per lavoro usurante

(continuano ad applicarsi le finestre vigenti nel periodo di
maturazione dei requisiti agevolati)

Cosa cambia per i “lavori usuranti” (art. 24 c. 17)

VECCHIA NORMA	
Data maturazione requisiti	Dipendenti
2012	57 anni di età quota 94
Dal 01/01/2013	58 anni di età quota 94

NUOVA NORMA	
Data maturazione requisiti	Dipendenti
Dal 01/01/2012	60 anni di età quota 96
Dal 01/01/2013	61 anni di età quota 97

Cosa cambia per i “lavori usuranti” notturni (art. 24 c. 17)

VECCHIA NORMA chi effettua 64/71 notti all'anno	
Data maturazione requisiti	Dipendenti
Dal 01/01/2012	59 anni di età quota 94
Dal 01/01/2013	60 anni di età quota 94

NUOVA NORMA	
Data maturazione requisiti	Dipendenti
Dal 01/01/2012	62 anni di età quota 98
Dal 01/01/2013	63 anni di età quota 99

Cosa cambia per i “lavori usuranti” notturni (art. 24 c. 17)

VECCHIA NORMA chi effettua 72/77 notti all'anno	
Data maturazione requisiti	Dipendenti
Dal 01/01/2012	58 anni di età quota 94
Dal 01/01/2013	59 anni di età quota 94

NUOVA NORMA	
Data maturazione requisiti	Dipendenti
Dal 01/01/2012	61 anni di età quota 97
Dal 01/01/2013	62 anni di età quota 98

PENSIONI IN TOTALIZZAZIONE

PENSIONI IN TOTALIZZAZIONE (art.24, c.19)

Dal 1° gennaio 2012



Abolito il requisito minimo di durata
(tre anni di iscrizione in ciascuna gestione)

PENSIONI IN TOTALIZZAZIONE (art.24, c.19)

Cosa cambia per la pensione in “TOTALIZZAZIONE”

La “totalizzazione” è una norma speciale e non è stata modificata dalla “manovra Monti”

- **Si accede** alla pensione di vecchiaia al 65° anno di età e 20 di contributi
- **Si accede** alla pensione di anzianità con 40 anni di contributi a prescindere dall'età
- **La decorrenza** è dopo 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti

Al requisito anagrafico si applica l'incremento della speranza di vita

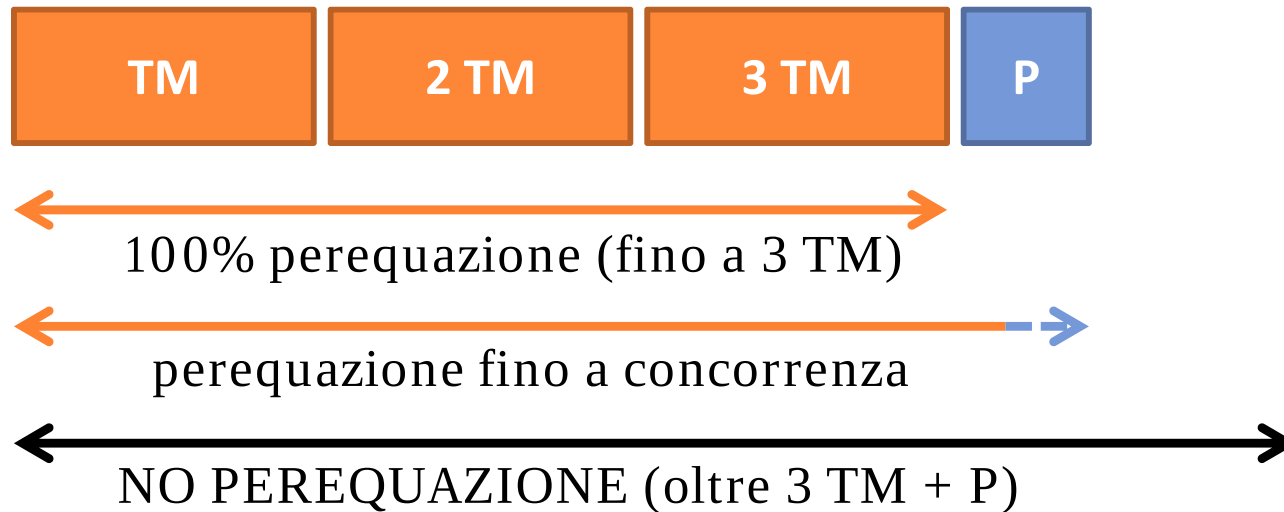
PEREQUAZIONE PENSIONI DAL 2012 (art.24, c.25)

Periodo di riferimento	Importo pensione pari o inferiore a 3 volte il TM	Importo pensione superiore a 3 volte il TM
Anni 2012 e 2013	Rivalutazione nella misura del 100%	Nessuna rivalutazione

Norma di salvaguardia

Se l'importo della pensione è compreso fra 3 volte il TM e 3 volte il TM incrementato della perequazione, l'aumento di rivalutazione viene attribuito fino a tale limite maggiorato

PEREQUAZIONE PENSIONI DAL 2012 (art.24, c.25)



TM 2011: € 468,35

Perequazione 2012: 2,6%

- pensioni fino ad € 1.405,05 = 100% di perequazione
- pensioni oltre € 1,405,05 e fino a € 1.441,58 = viene garantito l'importo di € 1.441,58
- pensioni oltre € 1.441,58 = nessun aumento di perequazione.

Soppressione Enti (art. 21)

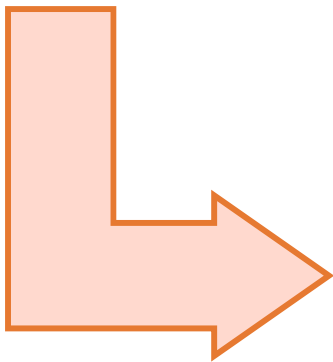
Dal 1° gennaio 2012

l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi

- le relative funzioni sono attribuite all'INPS
- l'Inps succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi
- nessuna modifica è apportata alle normative specifiche di ogni gestione
- le domande di prestazioni devono essere presentate presso le rispettive sedi territoriali degli Enti soppressi

GESTIONE SEPARATA: PRESTAZIONI TEMPORANEE PER I LIBERI PROFESSIONISTI (art.24, c.26)

Dal 1° gennaio 2012 sono estese
anche ai professionisti iscritti
(**solo**) alla Gestione Separata (**e
non pensionati**)



le prestazioni temporanee
di malattia e maternità già
previste a favore dei
collaboratori

Pubblico Impiego

I TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO

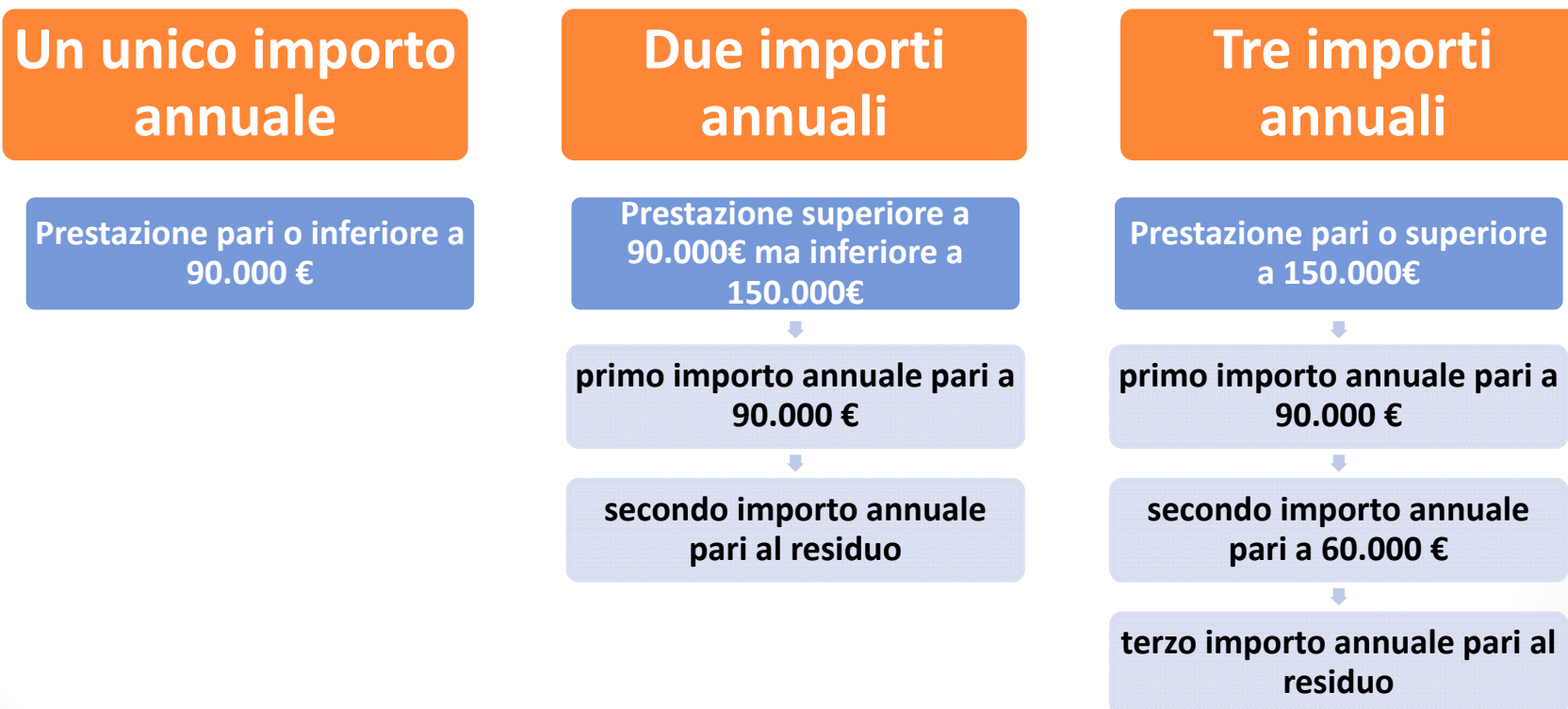
TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO

- ❑ Indennità di buonuscita (TFS)
- ❑ Indennità premio di fine servizio (TFS)
- ❑ Indennità di anzianità (TFS)
- ❖ Trattamento di fine rapporto (TFR)

Termini di pagamento del TFS

L. 122/10

Il trattamento di fine servizio o di TFR per i pubblici dipendenti (indennità di buonuscita, indennità premio di fine servizio, trattamento di fine rapporto) e ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum, che si consegue a seguito di cessazione dal servizio per qualsiasi motivo, è erogato a decorrere dal 1° dicembre 2010:



N.B.: l'ammontare complessivo della prestazione deve essere considerato al lordo delle relative trattenute fiscali

Passaggio da TFS a TFR in relazione alle modalità di calcolo

Dal 1° gennaio 2011, i dipendenti pubblici che erano in regime di TFS, all'atto della cessazione dal servizio, avranno diritto ad un unico trattamento formato da due quote (calcolo pro-rata)



**Anzianità maturata fino
al 31/12/2010**

calcolata secondo le regole
del TFS



**Anzianità maturata dal
01/01/2011 fino alla
cessazione dal servizio**

calcolata secondo le regole
del TFR

Trattamenti di fine servizio

D.L. 138/11

Nuove modalità di pagamento per il riconoscimento della prestazione di fine servizio **dal 13/08/2011***.

Rimane invariata la rateizzazione per i trattamenti superiori a 90.000€

	VECCHIE DISPOSIZIONI	NUOVE DISPOSIZIONI (D.L. 138/2011 e L. 214/11)
PENSIONE DI VECCHIAIA	105 giorni (15 giorni + 90 giorni)	9 mesi (6 mesi + 3 mesi)
PENSIONE DI ANZIANITA'	9 mesi (6 mesi + 3 mesi)	27 mesi (24 mesi + 3 mesi)
PENSIONE PER LIMITI DI SERVIZIO	105 giorni (15 giorni + 90 giorni)	9 mesi (6 mesi + 3 mesi)
PER RAGGIUNGIMENTO DELLA MASSIMA ANZIANITA'	105 giorni (15 giorni + 90 giorni)	9 mesi (6 mesi + 3 mesi)
PENSIONE INABILITA'	105 giorni (15 giorni + 90 giorni)	105 giorni (15 giorni + 90 giorni)
PENSIONE REVERSIBILITA'/INDIRETTA	105 giorni (15 giorni + 90 giorni)	105 giorni (15 giorni + 90 giorni)

*Scuola: non si applica a chi matura i requisiti entro il 31/12/2011

Trattamenti di fine servizio

L. 214/11

Nuove modalità di pagamento per il riconoscimento della prestazione di fine servizio **dal 01/01/2012**.

Rimane invariata la rateizzazione per i trattamenti superiori a 90.000€

	NUOVE DISPOSIZIONI (L. 214/11)
PENSIONE DI VECCHIAIA	9 mesi (6 mesi + 3 mesi)
PENSIONE DI ANZIANITA' / ANTICIPATA*	27 mesi (24 mesi + 3 mesi)
PENSIONE PER LIMITI DI SERVIZIO (40 anni)	27 mesi (24 mesi + 3 mesi)
PENSIONE INABILITA'	105 giorni (15 giorni + 90 giorni)
PENSIONE REVERSIBILITA'/INDIRETTA	105 giorni (15 giorni + 90 giorni)

*Per chi matura i requisiti dal 01/01/2012 in quanto viene meno la possibilità di conseguire il diritto a pensione con 40 anni di servizio.

Pubblico Impiego

CAUSA DI SERVIZIO, EQUO INDENNIZZO E PENSIONE PRIVILEGIATA

Causa di servizio

L. 214/11

- Sono abrogati gli istituti relativi all'accertamento:
 - della dipendenza dell'infermità da causa di servizio,
 - del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio,
 - dell'equo indennizzo,
 - della pensione privilegiata.

ESCLUSIONI

I predetti istituti rimangono in vigore esclusivamente per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, pubblico soccorso e vigili del fuoco.

Causa di servizio

L. 214/11

Problematiche

Gli insegnanti sono esclusi dall'applicazione della tutela Inail e con l'abrogazione della causa di servizio sembrerebbero rimanere scoperti da qualsiasi forma di tutela assicurativa in caso di infortunio e malattia professionale

Operativamente:

Proporre denuncia all'Inail

Eventuale contestazione in caso di reiezione

Causa di servizio

L. 214/11

La disposizione che prevede l'abrogazione degli istituti per l'accertamento della causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata non si applica:

- ai procedimenti **in corso alla data del 6 dicembre 2011**
- ai procedimenti per i quali, alla stessa data, **non sia ancora scaduto il termine per la presentazione della domanda**

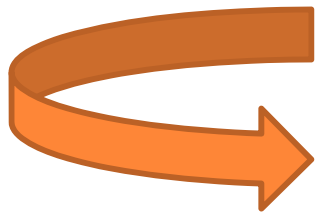
Causa di servizio

L. 214/11

L'abrogazione dell'istituto della pensione privilegiata non è
referita a:

- assegno privilegiato di invalidità
- pensione privilegiata di inabilità e ai superstiti per cause di servizio

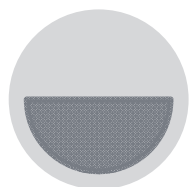
previsti nel regime generale dalla L. 222/84



continuano ad essere applicati secondo le
norme vigenti

Causa di servizio

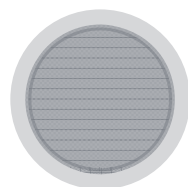
L. 214/11



Causa di servizio

Se l'evento che ha determinato l'insorgenza dell'infermità o l'avvenuta conoscenza della stessa si è verificato entro il 5 dicembre 2011, i sei mesi decorrono dalla data dell'evento (causa di servizio/equo indennizzo).

Sono tutelati i fatti di servizio occorsi entro i sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto purché la relativa domanda venga presentata nel rispetto del termine di decadenza dal verificarsi dall'evento o dalla sua conoscenza.



Pensione privilegiata

Lo stesso vale anche per la pensione privilegiata il cui termine massimo per la presentazione della relativa domanda è di cinque anni (nessuno per lo Stato se è già avvenuto un precedente riconoscimento di causa di servizio) dalla cessazione dal servizio.

L'istituto della pensione privilegiata rimane in vigore in tutti i casi per i quali, alla data del 5 dicembre 2011, non sia scaduto il termine quinquennale per la presentazione delle domande.

LA NUOVA DISCIPLINA INERENTE IL RAPPORTO DI LAVORO NEL PI

La nuova disciplina inerente il rapporto di lavoro

La nuova disciplina riguarda i requisiti per l'accesso al trattamento;

l'art. 24 **non ha invece modificato il regime dei limiti di età**, la cui vigenza, anzi, è stata espressamente confermata (comma 4 dell'art. 24).

“.....Il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza.....”

La nuova disciplina inerente il rapporto di lavoro

Rimane vincolante il compimento del 65° anno di età

In base ai principi generali, una volta raggiunto il limite di età ordinamentale l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro con il dipendente fino al conseguimento dei requisiti per l'accesso alla pensione.

Se il diritto a pensione è stato già acquisito alla data del raggiungimento dei 65 anni l'amministrazione, se il dipendente non si è avvalso della facoltà del trattenimento, dovrà collocarlo a riposo.

La nuova disciplina inerente il rapporto di lavoro

Il c. 7 dell'art. 24, nel quale si prevede che si prescinde dal requisito di importo minimo della pensione nel caso in cui il dipendente abbia un'età anagrafica di 70 anni, rappresenta una norma eccezionale.

Inoltre, in linea con i principi enunciati dalla Corte costituzionale, la facoltà di trattenimento in servizio fino a 70 anni è limitata esclusivamente:

- al personale i cui limiti ordinamentali prevedono tale età
- al personale che al compimento dei 65 anni non raggiunge il requisito minimo contributivo
- per quei dipendenti che ottengono il trattenimento in servizio per un biennio.

Esempi

Iscritto con 65 anni di età il 15/03/2012 e 37 anni di anzianità

Se il dipendente ha chiesto e ottenuto il trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età rimarrà in servizio fino al termine del trattenimento

Se il dipendente non ha chiesto o, anche se richiesto, non ha ottenuto il trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età, sarà collocato a riposo per raggiunti limiti di età il 31/03/2012 con decorrenza immediata della pensione in quanto già acquisita ad altro titolo.

La nuova disciplina inerente il rapporto di lavoro

Art.24, comma 20 decreto legge n. 201/2011

“Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo.”

Il trattenimento in servizio, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e l'esonero.

Continuano ad essere applicati gli istituti previsti dall'art. 72 della L. 133/08:

- il trattenimento in servizio oltre i limiti di età,
- la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro

I presupposti per l'applicazione degli istituti nei confronti di coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1 gennaio 2012 devono essere rimodulati in base ai nuovi requisiti di accesso al pensionamento.

L'istituto dell'esonero è abrogato dal 4/12/2011

La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro

Le amministrazioni potranno procedere al collocamento a riposo d'ufficio al compimento dell'anzianità prevista per i pensionamenti anticipati nei confronti dei lavoratori che sono in possesso di almeno 62 anni

Anno	Anzianità contributiva	
	Uomini	Donne
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
2013	42 anni e 5* mesi	41 anni e 5* mesi
2014	42 anni e 6* mesi	41 anni e 6* mesi

La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro

Con l'applicazione del sistema contributivo per le anzianità maturate successivamente al 1 gennaio 2012, non è più attuale il concetto di "anzianità massima contributiva" ed è quindi mutato il presupposto per l'esercizio del potere unilaterale di risoluzione, che, in virtù del comma 20, per i dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1 gennaio 2012 è attualizzato agli anni di anzianità contributiva necessari per la maturazione del diritto alla pensione anticipata.

Il presupposto per l'applicazione dell'istituto della risoluzione nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti di età o di anzianità contributiva entro l'anno 2011 per effetto della norma rimane fissato secondo il regime previgente al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva.

La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro

Esempio

Al dipendente con 63 anni di età e 39 anni e 6 di anzianità
il 31/12/2011 potrà avere l'applicazione l'istituto della
risoluzione unilaterale a decorrere dal 01/07/2012
(al raggiungimento dei 40 anni ctb)

MODULISTICA

Domande cartacee

The screenshot shows the INPS website interface. At the top, there's a browser window with the URL <http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/internet/internet/modulistica/riche>. The page features the INPS logo and a navigation bar with links like 'File', 'Modifica', 'Visualizza', 'Preferiti', and 'Strumenti'. Below the logo, there's a section titled 'Gestione ex Inpdap'. The main content area is divided into two columns. The left column, titled 'Modulistica', contains a list of links under 'Richiesta prestazioni', including 'Prestazioni creditizie e sociali', 'Prestazioni pensionistiche' (highlighted), 'Trattamenti di fine servizio e previdenza complementare', 'Posizione assicurativa', 'Formulare in deutscher Sprache', and 'Accesso ai documenti, reclami e suggerimenti'. Below this is a 'Chi siamo' section with a link to 'Torna alla home page' and a search bar. The right column, titled 'Prestazioni pensionistiche', contains a list of links for various pension-related documents, each with a file size in parentheses, such as 'Accredito figurativo mandato elettivo o aspettativa sindacale' (791 Kb), 'Accredito figurativo maternità' (820 Kb), 'Adesione fondo credito' (1,18 Mb), 'Applicazione aliquota fiscale fissa' (1,18 Mb), 'Assegno nucleo familiare' (801 Kb), 'Assicurazione sociale vita' (540 Kb), 'Certificazione del diritto alla pensione' (715 Kb), 'Computo servizi pre-ruolo' (550 Kb), 'Computo servizio militare' (613 Kb), 'Contribuzione aggiuntiva' (516 Kb), 'Contribuzione volontaria' (1,19 Mb), 'Costituzione posizione assicurativa' (812 Kb), 'Delega riscossione pensione' (1,2 Mb), 'Detrazioni d'imposta' (1,29 Mb), 'Dichiarazione dei redditi' (795 Kb), 'Doppia annualità' (712 Kb), 'Indennità "una tantum"' (745 Kb), 'Indennità speciale annua' (787 Kb), 'Modalità riscossione pensione' (543 Kb), 'Pensione diretta ordinaria' (798 Kb), 'Pensione diretta privilegiata' (783 Kb), 'Pensione indiretta privilegiata' (799 Kb), 'Pensione reversibilità/indiretta' (913 Kb), 'Rateo di pensione' (1,28 Mb), 'Ricongiunzione L.45/90' (812 Kb), and 'Ricongiunzione art.2 L.29/79' (814 Kb).

Modulistica

- Richiesta prestazioni
 - Prestazioni creditizie e sociali
 - Prestazioni pensionistiche**
 - Trattamenti di fine servizio e previdenza complementare
 - Posizione assicurativa
 - Formulare in deutscher Sprache
- Accesso ai documenti, reclami e suggerimenti

Chi siamo

Torna alla home page

Consulta una sezione...

Prestazioni pensionistiche

- Accredito figurativo mandato elettivo o aspettativa sindacale – Iscritto » [Clicca qui](#) (PDF, 791 Kb)
- Accredito figurativo maternità – Iscritto » [Clicca qui](#) (PDF, 820 Kb)
- Adesione fondo credito – Iscritto » [Clicca qui](#) (PDF, 1,18 Mb)
- Applicazione aliquota fiscale fissa – Pensionato » [Clicca qui](#) (PDF, 1,18 Mb)
- Assegno nucleo familiare – Pensionato » [Clicca qui](#) (PDF, 801 Kb)
- Assicurazione sociale vita – Iscritto in servizio, Pensionato » [Clicca qui](#) (PDF, 540 Kb)
- Certificazione del diritto alla pensione – Iscritto » [Clicca qui](#) (PDF, 715 Kb)
- Computo servizi pre-ruolo – Iscritto, Superstite » [Clicca qui](#) (PDF, 550 Kb)
- Computo servizio militare – Iscritto, Superstite » [Clicca qui](#) (PDF, 613 Kb)
- Contribuzione aggiuntiva – Organizzazione sindacale » [Clicca qui](#) (PDF, 516 Kb)
- Contribuzione volontaria – Iscritto » [Clicca qui](#) (PDF, 1,19 Mb)
- Costituzione posizione assicurativa – Iscritto, Superstite » [Clicca qui](#) (PDF, 812 Kb)
- Delega riscossione pensione – Pensionato » [Clicca qui](#) (PDF, 1,2 Mb)
- Detrazioni d'imposta – Pensionato » [Clicca qui](#) (PDF, 1,29 Mb)
- Dichiarazione dei redditi – Pensionato » [Clicca qui](#) (PDF, 795 Kb)
- Doppia annualità – Superstite » [Clicca qui](#) (PDF, 712 Kb)
- Indennità "una tantum" – Iscritto, Superstite » [Clicca qui](#) (PDF, 745 Kb)
- Indennità speciale annua – Pensionato » [Clicca qui](#) (PDF, 787 Kb)
- Modalità riscossione pensione – Pensionato » [Clicca qui](#) (PDF, 543 Kb)
- Pensione diretta ordinaria – Iscritto » [Clicca qui](#) (PDF, 798 Kb)
- Pensione diretta privilegiata – Iscritto » [Clicca qui](#) (PDF, 783 Kb)
- Pensione indiretta privilegiata – Superstite » [Clicca qui](#) (PDF, 799 Kb)
- Pensione reversibilità/indiretta – Superstite » [Clicca qui](#) (PDF, 913 Kb)
- Rateo di pensione – Erede » [Clicca qui](#) (PDF, 1,28 Mb)
- Ricongiunzione L.45/90 – Iscritto, Superstite » [Clicca qui](#) (PDF, 812 Kb)
- Ricongiunzione art.2 L.29/79 – Iscritto, Superstite » [Clicca qui](#) (PDF, 814 Kb)

Modulistica on line

The screenshot shows the INPS website interface. At the top, there's a browser address bar with the URL <http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/serviziin linea/patr...>. Below the browser bar, there's a navigation menu with links: File, Modifica, Visualizza, Preferiti, Strumenti, and a question mark. The main header features the INPS logo and a red button labeled "Gestione ex Inpdap". To the right of the logo, there are links for "Contatti" and "Modulistica". Below the header, there's a search bar with the label "Ricerca" and an "Invia" button. A breadcrumb trail shows: Home > Servizi in linea > Patronati > Sportello Patronati > Modelli per invio delle domande telematiche. The main content area is divided into two columns. The left column, titled "Servizi in linea", lists various services: Amministrazioni ed Enti, Caf e Professionisti, Dipendenti Gestione ex Inpdap, Figli di iscritti e di pensionati, Imprese, Iscritti, Iscritti ex Enam, Operatori Finanziari, Patronati, Sportello Patronati (with sub-links for Assistenza per iscritti e pensionati, Protocolli d'intesa, and Sedi), Pensionati, Accesso diretto Area Riservata, and Il PIN online. The right column, titled "Modelli per invio delle domande telematiche", explains the two modes of transmission: XML and PDF. It then lists several PDF models, with the first five highlighted in a red box: Modello PDF per la Domanda web di Pensione diretta ordinaria (506 KB), Modello PDF per la Domanda web di Pensione diretta privilegiata (505 KB), Modello PDF per la Domanda web di Ricongiunzione Onerosa (482 Kb), Modello PDF per Allegato web di Assegno nucleo familiare (438 KB), and Modello PDF per Allegato web di Detrazioni d'imposta (429 KB). Below this list, there are links for XSD Domande Telematiche, Nota Tecnica schema xsd per domanda di pensione diretta ordinaria e diretta privilegiata, and Nota Tecnica schema xsd per domanda di Ricongiunzione Onerosa. Further down, there's a section for "Servizi ai Patronati" with links to Accesso Area Riservata, Manuali, Vademecum, Comunicazioni, Help Desk, and Video corsi. At the bottom, there's a "Documentazione" section with links to Nota operativa n. 5 del 1 febbraio 2011, Allegato n. 1, and Allegato n. 2, and a "Sezioni di riferimento" section with a link to Modulistica. In the bottom left corner, there's a red box titled "Chi siamo" with a link to "Torna alla home page" and a search bar labeled "Consulta una sezione..." with an "Ok" button.

http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/serviziin linea/patr...

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

INPS Gestione ex Inpdap

Contatti Modulistica

Servizi in linea Ricerca Invia

Home > Servizi in linea > Patronati > Sportello Patronati > Modelli per invio delle domande telematiche

Servizi in linea

- Amministrazioni ed Enti
- Caf e Professionisti
- Dipendenti Gestione ex Inpdap
- Figli di iscritti e di pensionati
- Imprese
- Iscritti
- Iscritti ex Enam
- Operatori Finanziari
- Patronati
 - Sportello Patronati**
 - Assistenza per iscritti e pensionati
 - Protocolli d'intesa
 - Sedi
- Pensionati
- Accesso diretto Area Riservata
- Il PIN online

Chi siamo

Torna alla home page

Consulta una sezione... Ok

Modelli per invio delle domande telematiche

Le funzioni rilasciate ai Patronati prevedono due modalità di trasmissione telematica delle domande:

- il formato XML (eXtensible Markup Language), che il Patronato potrà compilare con le informazioni tratte direttamente dal proprio Sistema Informativo.
- il formato PDF (Portable Document Format), che l'operatore di Patronato potrà compilare partendo dai modelli in formato "PDF editabile".

Per l'invio delle domande in modalità telematica, si faccia riferimento esclusivamente ai seguenti modelli:

- Modello PDF per la Domanda web di Pensione diretta ordinaria – versione 3 agosto 2012 (PDF, 506 KB)
- Modello PDF per la Domanda web di Pensione diretta privilegiata – versione 3 agosto 2012 (PDF, 505 KB)
- Modello PDF per la Domanda web di Ricongiunzione Onerosa – versione 3 agosto 2012 (PDF, 482 Kb)
- Modello PDF per Allegato web di Assegno nucleo familiare – versione 3 agosto 2012 (PDF, 438 KB)
- Modello PDF per Allegato web di Detrazioni d'imposta – versione 3 agosto 2012 (PDF, 429 KB)
- XSD Domande Telematiche – versione 18 luglio 2012 (ZIP, 17.7 KB)
- Nota Tecnica schema xsd per domanda di pensione diretta ordinaria e diretta privilegiata – versione 18 luglio 2012 (PDF, 1.27 MB)
- Nota Tecnica schema xsd per domanda di Ricongiunzione Onerosa – versione Luglio 2012 (PDF, 114 Kb)

Servizi ai Patronati

- Accesso Area Riservata
- Manuali
- Vademecum
- Comunicazioni
- Help Desk
- Video corsi

Documentazione

- Nota operativa n. 5 del 1 febbraio 2011: cooperazione con gli Istituti di Patronato per la trasmissione telematica delle domande di pensione diretta ordinaria di anzianità e vecchiaia
- Allegato n. 1
- Allegato n. 2

Sezioni di riferimento

- Modulistica

Modulistica on line

File Modifica Vai a Preferiti ?

Strumenti Commento

Evidenzia campi esistenti

Compilare il modulo seguente. È possibile salvare i dati inseriti nel modulo.



Gestione ex Inpdap

Titolare del diritto:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pensione diretta ordinaria

Protocollo Inps Gestione ex Inpdap	
Cod.	

Scegli la prestazione:

☐ di anzianita'

☐ Inabilita'/Infermità'

☒ di vecchiaia

Modulistica on line

INPS
Gestione ex Inpdap

inpdap
Gestione ex Inpdap

Titolare del diritto:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Protocollo
Inps Gestione ex Inpdap

Pensione diretta ordinaria

Cod. PEDPE0101

Scegli la prestazione:

☐ di anzianita'

☐ Inabilita'/Infermita'

☒ di vecchiaia

Dichiarazione del richiedente

Io sottoscritto

Codice Fiscale Sesso ☐ M ☐ F

Cognome

Nome

Nato/a il / /

Nato/a in ITALIA ☐ Estero

Provincia

Comune

Residente in:

Stato ITALIA ☐ Estero

Provincia

Comune CAP

Indirizzo n.

Frazione

Palazzina sc. int. Presso

Telefono fisso Fax

Il cui recapito inerente la presente richiesta è il seguente:

☐ di seguito specificato:

Modulo previdenza/RichiestaPensioneDirettaOrdinaria v. 1.3.0

Pagina 1 di 5

Recupero indebiti

- Su pensioni definitive nel caso in cui questa non sia uguale all'importo attribuito in via provvisoria.

Sentenza SS.RR. Corte dei Conti n. 7/2007/QM

Applicazione art. 206 DPR 1092/73

“non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito a fatto doloso dell'interessato”

Alla scadenza dei termini fissati dall'art. 2 della L. 241/90, se non è stato emesso il provvedimento definitivo di pensione il trattamento deve ritenersi definitivo.

Recupero indebiti

Sentenza SS.RR. Corte dei Conti n. 2/2012/QM

“lo spirare dei termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l'Amministrazione del diritto/dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio”

Sussiste il principio di affidamento del *percettore in buona fede* dell'indebito che matura e si consolida nel tempo

Recupero indebiti

Sentenza SS.RR. Corte dei Conti n. 2/2012/QM

Le SS.RR. si limitano all'individuazione non tassativa né esaustiva dei criteri con cui valuta il singolo indebitato:

- decorso del tempo
- rilevabilità dell'errore
- ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio
- momento della conoscenza da parte dell'Amministrazione dell'esigenza di modifica